

Pubblicato il 08/02/2017

N. 00600/2017 REG.PROV.CAU.
N. 15386/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15386 del 2016, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Santoro e Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gennaro Santoro in Roma, viale Carso, 23;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Roma e della Questura di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, avendo il ricorrente documentato l'atto di transazione, e i versamenti parziali di quanto sulla base dello stesso dovuto, da cui risulta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal gennaio 2014 e la percezione del relativo reddito;

che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
Accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame dell'istanza del ricorrente;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 novembre 2017.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO